

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## 1.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
BUFFONE ed altri: Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (198) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 4, 5, 6
BUFFONE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	4
DE LORENZO GIOVANNI . . . . .	2
DE MEO . . . . .	5
MAZZARRINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1, 4
NAHOUM . . . . .	3, 4
VILLA . . . . .	3, 5, 6
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	6

La seduta comincia alle 9,45.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Buffone ed altri: Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (198).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buffone, Urso Giacinto,

Vaghi, Bologna, Vecchiarelli, Canestrari, Lucchesi e Villa: « Modifiche alle tabelle 1 e 4 ammesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Mazzarrino ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZARRINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame tende a sanare una situazione di grave disagio morale e di carriera nei riguardi di un considerevole numero di capitani dei carabinieri particolarmente qualificati, anche perché provenienti da lunghe permanenze nei ruoli del complemento e transitati nel servizio permanente in non più giovane età, che saranno raggiunti — nella più favorevole delle ipotesi — dai limiti di età per il collocamento in congedo un anno o due prima di essere ammessi a valutazione per la promozione al grado di colonnello.

Alcuni di essi rischiano di non essere valutati nemmeno per la promozione a maggiore.

Tale situazione è la conseguenza dei reclutamenti anormali, cui l'Arma è dovuta ricorrere nel passato per sopperire ai massicci esodi verificatisi dal 1945 al 1955, che avevano comportato insostenibili vacanze nei gradi inferiori.

Attualmente il ruolo degli ufficiali dei carabinieri, che risente ancora di tale stato di cose, presenta una composizione quanto mai eterogenea, essendo costituito da ufficiali provenienti dai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre Armi transitati nell'Arma

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

dei carabinieri, perdendo da tre a sette anni di anzianità, dai sottufficiali dei carabinieri nominati ufficiali ad un'età media di 26-28 anni, da ufficiali provenienti dal servizio di complemento vincitori di concorsi straordinari con una anzianità di 28-30 anni.

In conseguenza, si registra nei vari gradi un notevole divario di età che assume dimensioni considerevoli nel grado di capitano, dove coesistono ufficiali della classe del 1918 e del 1941.

Ciò ha comportato oltretutto che ufficiali reclutati nello stesso anno hanno raggiunto la promozione a capitano con un notevole divario di tempo - a volte anche di cinque anni - essendo rimasto immutato il numero delle promozioni annuali per l'avanzamento normalizzato previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Analoghe situazioni determinatesi per gli stessi motivi ed in altri ruoli delle forze armate sono state sanate in passato dal Parlamento, con apposite e tempestive modifiche legislative, in attesa dell'auspicata revisione generale della citata legge.

È da sottolineare, altresì, che la progressione di carriera degli ufficiali dei carabinieri è oggi, nell'ambito delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, la più lenta, in quanto prevede una permanenza nei gradi di ufficiale inferiore (da sottotenente a capitano) di 21 anni rispetto ai 17 delle altre armi dell'esercito e ai 14 dell'aeronautica, marina e servizi. Ciò a prescindere dagli anni di servizio prestati prima dell'immissione nello specifico ruolo.

Inoltre, tale progressione di carriera è la più aleatoria e selettiva, tenuto conto che il 30 per cento dei capitani non può conseguire la promozione a maggiore contro il 20 per cento dei pari grado delle altre armi, ai quali - peraltro - è data la possibilità di transitare col grado superiore nel ruolo speciale unico, da cui è esclusa la sola Arma dei carabinieri.

Ciò premesso, si rende urgente risolvere, in via immediata, la pesante situazione sopra chiarita, in quanto la stessa Amministrazione, per esigenze funzionali, ha interesse a non rinunciare al valido apporto del contingente di ufficiali interessati, senza deluderli nelle legittime aspettative, che vanno necessariamente oltre il conseguimento del grado di maggiore alla vigilia del congedo.

Qualora, invece, la proposta in esame dovesse subire modifiche nella sua attuale formulazione o dovesse essere previsto un ritardo, anche di un solo anno, nell'applicazione, verrebbero ad essere frustrate le finalità mo-

rali e funzionali cui si ispira, sacrificando ingiustamente una cospicua aliquota di capitani, che verrebbero colpiti dai limiti di età prima di essere presi in esame per l'avanzamento a colonnello.

Gli stessi, quindi, sarebbero preclusi dal beneficio della legge 22 luglio 1971, n. 536, in base alla quale viene conferita la promozione all'atto del congedo agli ufficiali e sottufficiali valutati almeno una volta, con notevoli ripercussioni negative sull'intero trattamento di quiescenza, già di per sé corrisposto in misura assai modesta.

Fra l'altro, la stessa legge nella sua articolazione ci ricorda che per la copertura del maggior onere valutato in lire 30 milioni rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per l'Arma dei carabinieri.

È evidente che se si dovesse eccepire che con questi provvedimenti parziali non si risolve il grave problema relativo all'avanzamento, non potrei che concordare. Affermo che questa proposta di legge non risolve interamente il problema, a causa dell'assoluta insufficienza della legge sull'avanzamento. Tuttavia, non mi sembra giusto che, in attesa di una soluzione di tale problema da parte del Parlamento, si continui a riservare un trattamento sfavorevole ad ufficiali che hanno svolto mansioni di particolare rilievo in questi ultimi anni nell'Arma dei carabinieri e che hanno ricevuto attestazioni di stima da parte di vari organismi, prima tra i quali la magistratura.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge in discussione senza apportarvi modifiche.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**DE LORENZO GIOVANNI.** Innanzitutto desidero affermare che il gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale è favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione. Essa si rende necessaria ed urgente perché - come ha spiegato il relatore Mazzarrino - nei giorni prossimi molti degli ufficiali interessati all'attuazione di questo provvedimento potrebbero essere allontanati, così che l'Arma dei carabinieri perderebbe elementi, che hanno già svolto mansioni impegnative e che risultano preziosi per un loro ulteriore impiego.

Per quanto riguarda il ruolo speciale unico, ritengo che esso possa costituire uno sfogo per le altre Armi, non già per l'Arma dei

carabinieri che ha una funzione di prestigio nel nostro paese. L'istituzione di tale ruolo potrebbe influire negativamente sul tono dell'Arma soprattutto nei piccoli centri, dove il raffronto tra ufficiale ed ufficiale è più diretto.

La proposta di legge, che stiamo discutendo, rappresenta dunque un primo passo verso la formazione di una più completa ed adeguata legge sull'avanzamento.

VILLA. Sono favorevole in linea di massima all'approvazione di questa proposta di legge. Tuttavia, riallacciandomi a quanto è stato detto dal relatore, devo manifestare la mia preoccupazione che la proposta di legge non tenga conto della posizione dei capitani più anziani, i quali, col passare del tempo, verrebbero addirittura esclusi dall'avanzamento, mentre è probabile che alcuni di essi ne siano già esclusi di fatto a causa del lento *iter* del provvedimento.

Si rende, dunque, necessario apportare alcune modifiche per poter recuperare un certo numero di capitani dell'Arma dei carabinieri.

Molti dei colleghi di questa Commissione avranno certamente ricevuto, da parte degli ufficiali interessati, un appunto nel quale si afferma tra l'altro che « la legge in sé è contraddittoria, in quanto lo spirito che ne ha informato la stesura viene frustrato dall'articolo 2 e dall'ultimo comma dell'articolo 1. Infatti, mentre il comma primo della relazione raccomanda di « superare una pesante situazione », il comma secondo indica la lentezza della carriera dell'ufficiale dei carabinieri; il comma terzo pone in risalto lo svantaggio dei capitani dell'Arma rispetto ai pari grado delle altre Armi che beneficiano del ruolo speciale unico; il comma quinto indica il modo di risolvere il problema migliorando il tasso di avanzamento; il comma settimo di recuperare sicuramente « quotati ufficiali »; l'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 1 manifestano insofferenza ai principi enunciati e ne sovvertono i valori peculiari aggravando notevolmente la già pesante e incresciosa situazione. Ciò anche nella considerazione che per l'anno in corso si è già proceduto all'avanzamento ordinario con l'iscrizione nei quadri di 24 capitani, pari ai due terzi (secondo la prassi) in prima valutazione e 13 rimpastati pari ad un terzo (il tredicesimo posto spettava di diritto al primo degli esclusi nell'anno precedente, per vacanza preesistente). Inoltre, i 22 ufficiali valutati e non prescelti, tranne tre o quattro casi, occupano i primi posti nella graduatoria degli esclusi; talché gli anziani hanno regredito ulterior-

mente. Sicché dei 54 posti ancora disponibili, 36 pari ai due terzi (secondo la prassi) andranno ai capitani non ancora valutati e 18, pari ad un terzo, ai rimpastati che sono tutti o quasi tutti gli esclusi dall'avanzamento testé conclusosi ».

Basterebbero queste osservazioni per accettare due emendamenti, che intendo presentare, i quali hanno carattere di modifiche sostanziali.

Il primo di essi, interamente sostitutivo dell'articolo 2, è così formulato: « Per l'anno 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 100 unità ».

Il secondo, in sintonia con il precedente, prevede l'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 1 delle seguenti parole: « Poiché nell'anno in corso è stato già emesso il giudizio di avanzamento ordinario, per effetto della presente legge si procederà alla ulteriore promozione dei capitani dei carabinieri al grado superiore, sino al raggiungimento dei posti stabiliti, con quadri suppletivi senza per altro immettere nuove aliquote. Gli eventuali posti vacanti formeranno aggiunta a quelli stabiliti per l'anno successivo ».

NAHOUM. Abbiamo già espresso la nostra opinione in sede referente; comunque, noi riteniamo, come del resto ha detto lo stesso relatore, che il metodo di ricorrere a provvedimenti particolari che riguardano poche persone in una materia così delicata, quale è quella dell'avanzamento, sia un errore profondo, in quanto in questo modo si va incontro alle esigenze di pochi e si trascurano inevitabilmente gli interessi di molti altri.

Per queste ragioni insistiamo affinché il Governo, al più presto, ponga la nostra Commissione in condizione di poter discutere la proposta organica per l'avanzamento.

Nella relazione, che accompagna la proposta di legge, ad un certo punto si dice che la relativa abolizione è già prevista in sede di revisione della legge di avanzamento; pertanto è evidente che l'onorevole Buffone è a conoscenza di qualcosa che la Commissione ignora. Ciò, indubbiamente, costituisce una contraddizione, che rimane agli Atti della Camera.

Quindi, come prima osservazione vorrei invitare il rappresentante del Governo a far conoscere alla Commissione il testo del provvedimento inerente all'avanzamento.

La seconda osservazione, che desidero formulare, riguarda gli emendamenti proposti dall'onorevole Villa. Potremmo anche entrare

nel merito degli emendamenti; però ciò ci porterebbe ancora più lontano da quello che è il presupposto, che ho indicato prima.

Per concludere, la nostra opinione è che questa proposta di legge, proprio perché risponde a certi principi morali, che riguardano i capitani dei carabinieri, che si trovano in particolari condizioni, venga approvata; ciò non esclude però che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MAZZARRINO, Relatore.** Desidero ringraziare innanzi tutto l'onorevole De Lorenzo per la sua adesione, e il collega Nahoum con le cui osservazioni concordo.

La stessa astensione dal voto del gruppo comunista conforta la nostra posizione: ci troviamo nell'obbligo morale e giuridico di intervenire, al fine di operare quei correttivi, che speriamo siano accolti nel provvedimento organico e diventino, quindi, un fatto ordinario, mentre attualmente costituiscono un fatto d'intervento straordinario.

Non c'è dubbio che anch'io mi associo alle richieste, che sono state avanzate in questa seduta, affinché la nostra Commissione possa esaminare al più presto il provvedimento organico per l'avanzamento, con la speranza che in quella sede si possa trovare la soluzione ai problemi, che oggi dibattiamo.

A questo punto, vorrei collegarmi all'intervento svolto dal collega Villa, per dire che è evidente che ciascuna di queste leggi crea dei sodisfatti e, al tempo stesso, degli insodisfatti, ed è chiaro che esistono anche delle forme di insodisfazioni del genere prospettate dallo stesso collega.

Debbo dire che ho avuto l'impressione che con l'approvazione degli emendamenti prospettati si verrebbe sostanzialmente a modificare la proposta di legge stessa. Infatti, in questo modo si risolverebbero i casi di alcuni gruppi di ufficiali a danno di contingenti più omogenei.

La proposta di legge dell'onorevole Buffone presenta delle aliquote che rispettano esattamente questa situazione dei vari contingenti; mentre se ci addentrassimo nel merito delle singole aliquote di valutazione, noi entreremmo in un ginepraio di situazioni correlate che ci porterebbero a snaturare lo spirito del provvedimento al nostro esame.

Per queste ragioni, non sono d'accordo con gli emendamenti che sono stati prospettati dal collega Villa.

A proposito dell'altra osservazione formulata dal collega Nahoum, che riguarda l'abolizione dei corsi superiori, ritengo che il rappresentante del Governo potrà rispondere in maniera più esauriente.

**NAHOUM.** Ma lei non conosce il testo del provvedimento sull'avanzamento?

**MAZZARRINO, Relatore.** Evidentemente no.

**BUFFONE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Desidero ringraziare prima di tutto il collega Mazzarino per la lucida relazione sulla proposta di legge al nostro esame e il collega Nahoum al quale debbo un chiarimento.

Non è che l'estensore di questa proposta di legge conosca il testo del provvedimento sull'avanzamento; a questo proposito se fossero presenti i commissari del gruppo comunista della scorsa legislatura, l'onorevole Fasoli e l'onorevole D'Ippolito, avrei potuto far chiarire la questione, perché essi conoscono il problema dell'abrogazione dei corsi valutativi in quanto facevano parte di quel comitato ristretto che discusse con il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa e con il rappresentante del Governo del tempo il problema dell'abolizione dei corsi valutativi, quando questa Commissione approvò la legge sui corsi valutativi per i tenenti colonnelli.

Noi allora sopprimemmo i corsi valutativi per i tenenti colonnelli proprio su proposta della sinistra. In quella stessa sede, il Comitato ristretto propose anche l'abolizione dei corsi valutativi per i capitani, in quanto ritenuti non essenziali ai fini dei giudizi sulla idoneità degli ufficiali, la quale deve essere valutata sulla base dei giudizi espressi dagli ufficiali superiori.

Perché, dunque, è stata interrotta la stesura della legge organica? La risposta è nel fatto che, essendo stato emanato nel frattempo il decreto delegato sull'ordinamento del pubblico impiego, si è ritenuto di dover applicare tale decreto nei confronti del personale civile, mentre per il personale militare si ritiene di dover provvedere con legge ordinaria, abolendo, però, i due elementi della disposizione e del soprannumero. Tale abolizione determinerebbe una rimediazione su tutti i dati relativi all'organico e la stesura di una nuova legge sull'avanzamento, diversa dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, che in effetti crea delle sacche di ristagno simili a quella che intendiamo eliminare per l'Arma dei carabinieri. Una volta aboliti la disposizione ed il

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

soprannumero, la nuova legge sull'avanzamento sarà normalizzata in rapporto alla reale consistenza dei ruoli.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Villa, ritengo che sia più opportuno trasferire il loro principio informatore in un ordine del giorno con il quale si invitino i componenti la commissione di avanzamento a tener conto della posizione dei capitani più anziani.

La proposta di legge in discussione ha lo scopo di risolvere il problema drammatico di quei capitani dell'Arma dei carabinieri, che rischiano di non essere valutati perché colpiti dai limiti di età per la cessazione dal servizio. Pertanto, appare inopportuno fissare in 100 anziché in 125 unità il numero dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione seguendo un criterio che non è certamente di omogeneità.

Nel prendere atto dell'atteggiamento assunto dai deputati della opposizione affinché sia data al più presto organicità ai provvedimenti relativi all'avanzamento, ringrazio tutti i componenti la Commissione difesa per l'attenzione che stanno dedicando a questa proposta di legge, della quale auspico una sollecita approvazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1.

#### ART. 1.

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.

Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico sono effettuate, con decorrenza dal 1° gennaio di detti anni, formando le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.

Gli onorevoli Villa e Vaghi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Poiché nell'anno in corso è stato già emesso il giudizio di avanzamento ordinario, per effetto della presente legge, si procederà alla ulteriore promozione dei capitani dei carabinieri al grado superiore, sino al raggiungimento dei posti stabiliti, con quadri supplementari senza per altro immettere nuove aliquote. Gli eventuali posti vacanti formeranno aggiunta a quelli stabiliti per l'anno successivo ».

**VILLA.** Dopo le spiegazioni che ha fornito il rappresentante del Governo non mi sentirei più di insistere sugli emendamenti prospettati, per quanto debba rilevare che rimane una certa contraddizione nella proposta di legge, in quanto in questo modo rimangono fuori un certo numero di anziani.

Malgrado non ritenga che con un ordine del giorno si possa ovviare a questo inconveniente, per le ragioni che sono state adottate dall'onorevole rappresentante del Governo, non insisto sugli emendamenti.

**DE MEO.** Ritengo che votare un ordine del giorno per la commissione di avanzamento suonerebbe come una *diminutio* per noi e per lo stesso Governo. Inoltre, c'è da rilevare che la commissione d'avanzamento agisce con criteri di obiettività e, pertanto, non ha bisogno di simili incentivi.

Dal momento che siamo convinti che la presente proposta di legge non risolverà il problema e che il nuovo provvedimento sull'avanzamento non arriverà in tempo utile, auspichiamo la presentazione di un'altra proposta di legge, che possa essere una sanatoria generale per tutte le situazioni analoghe, che esistono in tutti i servizi nelle diverse forze armate.

**VILLA.** Naturalmente non presenteremo un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 del quale è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 125 unità.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

Gli onorevoli Villa e Vaghi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« Per l'anno 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 100 unità ».

VILLA. Per le ragioni sopra accennate non insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui è stata data precedente lettura.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

Al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella numero 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il numero 216 è modificato in 246;

b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il numero 144 è modificato in 154;

c) in corrispondenza del grado di capitano:

alla colonna 3, sono sopresse le parole: « superare il corso superiore d'istituto »;

alla colonna 4, il numero 668 è modificato in 628;

alla colonna 5, il numero 36 è modificato in 42;

alla colonna 6, la frazione 1/21 è modificata in 1/20.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

Al quadro I - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella numero 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 1, sono sopresse le parole: « corso superiore dell'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 ».

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per l'Arma dei carabinieri.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Buffone ed altri: « Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri » (198):

Presenti e votanti . . . . .	20
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	—

*Hanno dichiarato di astenersi 12 deputati.*

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armani, Bandiera, Bodrito, Bologna, Bova, Cervone, De Lorenzo Giovanni, de Meo, Frau, Grassi Bertazzi, Lucchesi, Magri, Mazzarrino, Negrari, Pica, Radi, Saccucci, Sobrero, Vaghi, Villa.

*Si sono astenuti:*

Bisignani, Boldrini, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Lombardi Mauro Silvano, Nahoum, Orlando, Pellizzari, Tesi, Venegoni.

**La seduta termina alle 10,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI